

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 845 / 2025

OGGETTO: L.R. N. 9-2004 ART. 1 LETTERA F PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE UTENTE G. M. C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DOTT. GIANCARLO LAPICCA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 25.03.2025, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025, nonché per il triennio 2025_2027 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;

VISTO:

- ·Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- ·L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- · L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- · L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- · Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- · Il Decreto Sindacale n. 3 del 16/04/2025 con il quale sono state attribuite al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area;
- · Lo Statuto Comunale;
- · Il vigente Regolamento di Contabilità;
- · Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10

agosto 2014 n. 126;

- · La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
- · La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2025 con la quale è stato approvato il DUP periodo 2025 2027;
- · La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 2027;

VISTA la richiesta pervenuta Prot. n. 16903 del 23/09/2025 con la quale la Sig.ra G. M. C. chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. n. 9/2004;

DATO ATTO che l'art. 1, lettera f) della L.R. 3 dicembre 2004 n. 9, che ha sostituito il comma 13 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6, estende la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 dicembre 1983 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna, che effettuino le terapie antitumorali presso presidi sanitari diversi da quello di residenza;

VISTA la Deliberazione G. R. n. 12/21 del 26/02/2008 che stabilisce, quale decorrenza per la fruizione delle provvidenze previste dalla succitata L. R. n. 9/2004, la data del primo giorno di trattamento e cura, purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa;

VISTA altresì la nota prot. 14072 con cui la R.A.S. specifica che il suddetto termine non è perentorio per cui possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente ai sei mesi dall'inizio del trattamento;

VISTA la Legge Regionale n.1 del 2024, art. 5 co.5, con la quale è stata aggiornata la disciplina del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di cui al'art.4 della L.R. n.27/1983 (provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni) e nello specifico l'art.4 della L.R. 27/83 risulta come di seguito aggiornato:

- la lettera b del comma 1, è stata soppressa ovvero è stato eliminato il limite di reddito annuo di € 33.569,70 per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno;
- al comma 2, l'importo previsto di lire 300 a Km è stato rideterminato nella misura di 1\5 del costo di un litro di benzina super per l'uso di mezzi privati (euro 0,40);
- al comma 3, l'importo previsto di lire 10.000 è stato rideterminato in euro 20.

Il riconoscimento di tali benefici è previsto dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2024. Tali provvidenze relativamente ai rimborsi per spese di viaggio e soggiorno, è stata estesa con la L.R. n.9/2004 art.1 co.1 (lett. f) e la L.R. n.1/2006 art. 9 co. 9, ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 9/2004 verranno rimborsate solo le spese viaggio e soggiorno così come stabilito dalla R.A.S.;

RILEVATO CHE la spesa scaturente dal presente inserimento farà capo al Cap.189110/Bil.2025;

DETERMINA

DI AMMETTERE ai benefici della L.R. n. 9/2004 il richiedente Sig.ra G.M.C. con decorrenza dal mese di aprile 2025;

DI DARE ATTO CHE la spesa che deriverà dal presente inserimento verrà imputata al Cap. 189110/Bil.2025;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile

dell'Area è il dott. Giancarlo Lapicca;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 02/10/2025

IL RESPONSABILE DI AREA LAPICCA GIANCARLO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)